

Le competenze amministrative degli enti locali territoriali come riformate dal D.Lgs. n. 205/2010

✓ Daniele Carissimi

La riflessione che segue prende le mosse dall'intervento recepimento della Direttiva comunitaria n. 98/2008/Ce. In ragione di tali presupposti, è bene premettere, che le suddivisioni delle competenze interne nei singoli Stati membri non sono (*rectius*: potevano) essere oggetto della normativa comunitaria.

Per l'effetto, non ci sono riflessi diretti del recepimento della Direttiva n. 98/2008/Ce sulla riformulazione del capo II, titolo I, della parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 («Competenze»).

Nonostante ciò, la riforma di cui al D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 ha comportato comunque una residuale, ma non insignificante, modifica di alcuni passaggi del codice ambientale che meritano di ottenere una puntuale analisi anche nell'ambito delle competenze degli organi nazionali.

Le competenze dello Stato

Non residuano dubbi in ordine alla circostanza che la materia dei rifiuti rientri nella competenza esclusiva dello Stato essendo ricompresa nell'ambito della tutela dell'ambiente. Ne consegue che non può riconoscersi una competenza regionale al riguardo (1).

Copiosa e costante giurisprudenza in materia, infatti, annovera la disciplina dei rifiuti nell'ambito della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

Si deve tuttavia precisare che tale competenza si intreccia con altri interessi e competenze, di talché deve intendersi riservata allo Stato non tutta la regolamentazione ma piuttosto il potere di fissare *standard* di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando pertanto ferma la competenza delle Regioni in ordine alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (2).

Sulla base di tale presupposto che alloca nello Stato la competenza esclusiva «nella tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (cfr. art. 117, comma 2, lettera s della Costituzione), all'art. 195 D.Lgs. n. 152/

2006, così come riformato dal D.Lgs. n. 205/2010, il legislatore ha confermato la maggior parte delle competenze individuate sin dal 2006. Tra le (poche) novità vi è l'introduzione delle lettere *b bis* (3) e *b ter* (4).

Le principali differenze tra la vecchia e la nuova formulazione dell'art. 195 a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 205/2010 risiede perlopiù nella sostituzione della «Conferenza Stato- Regioni» (5) - con la «**Conferenza unificata** di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281» (cfr. art. 195, comma 1, lett. *b bis*, *b ter*, nonché lett. *m*), *n*), *o*), e *r*).

La Conferenza Unificata - sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - è stata istituita dal D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ne ha definito anche la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative (articoli 8 e 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) ed opera al fine di favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie nonché quello di esaminare le materie e i compiti di comune interesse. La medesima è

Note:

✓ Avvocato, esperto in discipline ambientali.

(1) Si veda da ultimo:

- Corte Cost., sentenza n. 10 del 2009.

(2) Si veda:

- Corte Cost., sentenza n. 407 del 2002.

(3) *b-bis*:

- la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208 (cc.dd. «autorizzazioni ordinarie»), 215 e 216 (cc.dd. «autorizzazioni semplificate»).

(4) *b-ter*:

- la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, per le attività di recupero energetico dei rifiuti.

(5) La C.S.R. era individuata, nella precedente formulazione dell'art. 195, come competente nella determinazione delle linee guida relative ai criteri generali per i rifiuti urbani e speciali utili alla redazione dei piani regionali nonché nella determinazione di ulteriori linee guida per la definizione delle gare di appalto prodromiche all'assegnazione delle concessioni per il servizio per la gestione integrata dei rifiuti.

competente in tutti casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto.

La riforma intervenuta con l'art. 18 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 non è di poco conto atteso che la riallocazione delle funzioni in capo alla Conferenza Unificata, ha conferito titolo di partecipazione alle decisioni sopra elencate anche alle rappresentanze delle autonomie locali che, con più efficacia, ora possono rappresentare le esigenze territoriali più decentrate dal punto di vista di governo amministrativo.

La Conferenza Unificata, è infatti, composta da alcuni Ministri, dai Presidenti delle Associazioni Rappresentative dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane **nonché da 14 sindaci e 6 Presidenti di Provincia** che, almeno in linea teorica, sembrano meglio assecondare la tutela di quegli interessi propri di realtà locali, attribuendo loro garanzie di interpellato e partecipazione attiva.

Per il resto, ulteriori novità nell'ambito della riformulazione della norma di cui all'art. 195 si rinvengono solo in ragione di ulteriori previsioni di **linee guida**, oramai assunte dal legislatore come usuale modello di riferimento, suggerito dalle prassi collegate alle gestioni industriali e ispirate alla realtà delle certificazioni aziendali elevate quasi a rappresentare una nuova fonte normativa secondaria e sussidiaria affiancata a quelle ordinariamente conosciute.

Il comma 2 dell'art. 195, invece, ripropone sostanzialmente l'articolato della versione precedente in vigore fino al 25 dicembre 2010 introducendo, pur tuttavia, alcune significative modifiche e novità e segnatamente:

- abrogazione definitiva del «certificato di avvenuto smaltimento» (ex lett. f) e della conseguente speranza di attendere oltre il DM annunciato nel 2006, che avrebbe dovuto regolare l'istituto compiutamente;
- conferma della validità, perduranza ed attualità del **Formulario Identificazione Rifiuto** e del **Registro di Carico e Scarico** quali strumenti in forma cartacea di tracciabilità dei rifiuti, alternativi per quei soggetti non obbligati all'iscrizione al Sistri (lett. h) e lett. l);
- la previsione di una prossima nuova predisposizione di **linee guida** per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti (lett. t);
- l'individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211 (**autorizzazione unica c.d. «ordinaria»**) (lett. u);
- la predisposizione di **linee guida** per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D (lett. v).

L'applicazione pratica di tale articolo è stato spesso oggetto di scontro tra lo Stato e le Regioni al fine di rivendicare a sé le materie in esso indicate nell'ambito di propria competenza. Il conflitto è stato (al momento) sempre vinto dallo Stato sulla base di quanto già precedentemente spiegato in ordine al presupposto che la materia ambientale ricade tra le competenze dello Stato in ragione di rilievi costituzionali.

Per l'effetto dei quali si deve escludere quindi che le Regioni possano:

- determinare i criteri generali differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali dei rifiuti nonché le linee guida per gli ambiti territoriali ottimali (art. 195, 1° co. lett. m), D.Lgs. n. 152/2006).
- predisporre linee guida per la definizione delle gare d'appalto per la concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 195, 1° co. lett. n), D.Lgs. n. 152/2006);
- determinare le linee guida inerenti alle forme ed ai modi della cooperazione fra gli enti locali anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (all'art. 195, 1° co. lett. o), D.Lgs. n. 152/2006);
- determinare i criteri generali per l'individuazione delle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti, di cui all'art. 195, 1° co. lett. p) del D.Lgs. n. 152/2006;

La Corte Costituzionale ha, infatti, confermato che «Le disposizioni di cui all'art. 195, comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) ed s), non determinano l'attribuzione impropria di competenze allo Stato, ma provvedono ad individuare gli ambiti tecnici in relazione ai quali si dà attuazione ai livelli uniformi di tutela dell'ambiente».

Al secondo comma non sono state apportate modifiche in modo tale che rimangono di competenza statale le norme tecniche, le condizioni delle procedure semplificate.

A norma del comma 4 del medesimo art. 195 le funzioni sono esercitate, e le norme regolamentari e tecniche sono adottate, da fonti normative secondarie.

Sempre a norma dell'art. 195, comma 5, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

Le competenze delle Regioni

Le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, come sopra anticipato, debbono rispettare la normativa statale

di tutela dell'ambiente, anche se hanno comunque la facoltà di stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati

Ciò posto, a norma dell'art. 196 D.Lgs. n. 152/2006, sono (*rectius*: rimangono) di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
- b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
- d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f);
- e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
- f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il Regolamento (Cee) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
- g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r);
- i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
- l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);
- n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
- o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (6), delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. Per l'esercizio delle funzioni sopra elencate le Regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Le Regioni sono tenute a privilegiare la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

Le competenze delle Province

La novella del D.Lgs. n. 205 del 2010 ha coinvolto residualmente l'ambito delle competenze provinciali nonostante, a ben vedere, le modifiche apportate non possono ritenersi di scarsa portata.

A mente dell'art. 197, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 gli enti provinciali, infatti, continuano ad essere depositari delle

«funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale»

ed in particolare:

- «a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;
- d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano

Nota:

(6) Di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto.

territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti».

Le uniche novità di rilievo sulla sfera di competenza dell'ente provinciale introdotte dalla riforma del D.Lgs. n. 205/2010, pertanto, si rintracciano in tema di controlli.

Le modifiche apportate appaiono non tanto sostanziali quanto formali ed utili a precisare possibili incongruenze precedentemente sviluppatasi su di un testo non privo di lacune.

Vero è, infatti, che al comma 5 dell'art. 197 viene ora estesa la platea dei soggetti tassativamente indicati come potenzialmente suscettibili di subire i controlli provinciali.

Sulla base della precedente formulazione del medesimo comma 5, infatti,

«le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici **gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti**»;

nella nuova formulazione, al fianco dei medesimi soggetti controllati vengono affiancati anche

«**gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi**, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale»

determinando un allargamento ad ulteriori soggetti sempre comunque protagonisti della gestione dei rifiuti.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che chi sarà chiamato a svolgere un'indagine induttiva su quali siano state le motivazioni alla base di tale estensione, non potrà rinunciare a domandarsi se i soggetti di nuova introduzione, siano stati precedentemente esclusi dalla pregressa formulazione e, quindi, non suscettibili di controllo prima dell'entrata in vigore della riforma intervenuta con il D.Lgs. n. 205/2010 (25 dicembre 2010).

È opinione di chi scrive che, prima che la logica, sia la stessa verifica integrale del testo del medesimo articolo a far ritenere che sia «ieri» (ante riforma ex D.Lgs. n. 205), che «oggi» (post riforma ex D.Lgs. n. 205), i soggetti ora introdotti - ovvero «gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale» - fossero comunque ricompresi tra gli astratti destinatari dell'esercizio del potere di controllo provinciale a prescindere dalla mancata esplicita previsione della precedente formulazione.

A tali conclusioni si giunge attraverso l'immediata interpretazione del comma 3 del medesimo articolo - modificato nella formulazione anche a seguito della riforma - a norma del quale

«gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che **producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti**».

Pertanto è palese che sia i **produttori**, che tutti i soggetti che operano la **gestione** dei rifiuti - a prescindere, quindi, anche del presupposto che operino/producano rifiuti pericolosi o non - siano, sempre (quantomeno dal 2006 in avanti), stati soggetti passivi dei controlli che, nei limiti in cui sono stati finora eseguiti, non possono che ritenersi legittimi in termini di pienezza di potere.

Alla luce del ragionamento svolto, la modifica dell'articolo 197 comma 5, non può quindi che ritenersi una mera specificazione terminologica e opportuna nei soli limiti in cui si riferisce alla **periodicità** dei controlli nelle sue accezioni distintive dai controlli **occasional**i. Una certa utilità si rinviene anche al fine di dirimere proprio quegli eventuali dubbi che gli operatori potevano aver avanzato - (e magari strumentalizzato) al fine di censurare la lacuna connessa alla precedente dicitura normativa che limitava i controlli agli «stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti» - escludendo astrattamente sia i produttori che i soggetti gestori operanti nella raccolta e nel trasporto professionale.

A ben vedere, però, l'impianto attuale dell'articolo, considerato lo spettro di analisi finora condotto, subisce un diverso *vulnus* nella sua stesura definitiva. Nei limiti in cui si è reso opportuno con la riforma del 2010 intervenire per assicurare una revisione comunitaria, infatti, risulta evidente che **la nuova formulazione non ricomprende adeguatamente tutti i soggetti gestori nei confronti dei quali è lecito operare controlli**.

Se è vero, come è vero, che, anche nel 2006, i gestori fossero anche i raccoglitori ed i trasportatori professionali - non previsti dalla formulazione del precedente comma 5 - accanto ai recuperatori e smaltitori invece previsti - l'intervenuta parificazione formale e sostanziale dimentica tuttavia la parallela modifica definitoria di **gestore** intervenuta con la medesima riforma del D.Lgs. n. 205/2010 creando un problema di sincronismo normativo.

In altre parole, la Direttiva n. 98/2008, attraverso il D.Lgs. n. 205/2010, ha introdotto all'art. 183, comma 1, lett. n) una **nuova definizione di «gestione»** definendola come:

«la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, **nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario**».

Proprio lo sdoganamento atteso di cui dobbiamo render merito alla riforma comunitaria delle finora impalpabili figure del **commerciant**e e dell'**intermediario** ci priva di pacificante simmetria sulla base del mancato intervento di specificazione nell'art. 197 che, in questo caso, sarebbe sembrato assolutamente opportuno.

Anche in questo caso potrebbe (*rectius*: dovrà) essere applicato il medesimo ragionamento precedentemente svolto utile a ritenere comunque comprese nel concetto di **attività di gestione** le due nuove figure (commerciante ed intermediario) solo sulla base della vecchia (ma immutata) formulazione del comma 3, ove indica quali soggetti passivi dei controlli, genericamente, i soggetti che **svolgono attività di gestione dei rifiuti** e con essa dovendosi ricomprendere, univocamente, tutti i soggetti definiti dall'attuale lettera n) del comma 1, dell'art. 183. In ogni caso, però, si è persa un'occasione di sistematicità e completezza della norma.

Sempre nell'ambito dei controlli, il comma 3, ultima parte, prevede che il segreto industriale aziendale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

Tra i soggetti competenti ai controlli va annoverato il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) che è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Peculiare importanza e preminenza va attribuita, inoltre, ai controlli nei confronti degli stabilimenti e delle imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, dovendosi provvedere ad assicurare, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

Di nuova introduzione è il comma 5 bis a norma del quale «Le Province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)».

È una delle prime forme di **sussidiarietà normativa** attraverso la quale il legislatore si affida nella propria attività di controllo pubblico alle attività private di medesimo contenuto svolte dagli enti certificatori omettendo di sovrapporsi e duplicare attività.

Non è questa la sede per procedere ad un'analisi critica della *ratio* della norma, nonostante sia doveroso chiedersi se possa ritenersi affidabile trasferire in capo a tali soggetti privati, senz'altro distinguibili l'un l'altro per accredito ed autorevolezza, compiti particolarmente delicati nei confronti proprio di quelle attività che rappresentano la più tipica minaccia alla salute ambientale del territorio, senza poter trascurare le possibili degenerazioni connesse alla circostanza che gli enti certificatori pri-

vati ricevono un corrispettivo economico dalla loro attività di controllo da parte dei medesimi controllati.

Localizzazione degli impianti

Relativamente al tema della **localizzazione**, la disciplina normativa coinvolge sia lo Stato che le Regioni e le Province. L'articolo 195 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che tra le competenze statali vi sia l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Si tratta quindi di una indicazione in negativo, che comporta la esclusione di una serie di aree da quelle potenzialmente allocatarie di impianti. (cfr., in tema, Corte Costituzionale n. 249/2009).

Per le Regioni, l'art. 196, comma 1 prevede la competenza

«alla definizione dei criteri per l'individuazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p) (lettera o)»,

e

«la definizione di criteri per la individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p) (lettera n).

La sede per la previsione dei criteri in questione da parte della regione è il piano regionale di gestione dei rifiuti, come si evince dall'art. 199, lettera h), o altro atto di tipo generale. Alle Province spetta, ai sensi dell'art. 197, comma 1 lettera d)

«la individuazione... delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti».

Tale individuazione avviene con indicazioni di ordine positivo (la previsione delle zone idonee) e di ordine negativo (la previsione delle zone non idonee). L'attività provinciale è a sua volta sottoposta a una serie di vincoli sia contenutistici che procedurali: la individuazione va effettuata sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento ex art. 20 TUEL e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3 del TU Ambientale, ossia in conformità di quanto previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti o altro atto a valenza generale o pianificatoria; l'individuazione va effettuata «sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni» (pareri obbligatori ma non vincolanti).

Le competenze dei Comuni

Anche riferitamente alle competenze comunali non vi è stata alcuna modifica del testo vigente a seguito della

intervenuta novella contenuta del D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010.

Sulla base dell'art. 198 D.Lgs. n. 152/2006 viene stabilito che i Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indicata dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privata nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento, della raccolta differen-

- ziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
 - le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

I Comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. I Comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle Regioni.

CD-ROM

Ambiente & SVILUPPO - Raccolta delle annate arretrate

Prezzo: € 360,00 IVA 20%

Prezzo aggiornamento: € 180,00 IVA 20%

Il Cd-Rom è la raccolta delle annate della rivista Ambiente & Sviluppo - Consulenza e pratica per l'impresa e gli enti locali, il mensile che si rivolge a tutti coloro che operano ed agiscono nel settore ambientale, garantendo da un lato il costante aggiornamento sulle novità legislative e giurisprudenziali e dall'altro l'approfondimento dottrinale dei temi più significativi, tramite le opinioni e i commenti dei più autorevoli esperti della materia.

È possibile risalire ai documenti contenuti nella banca dati attraverso numerose tipologie di ricerca:

- Indice analitico
- Indice degli autori
- Indice cronologico della documentazione
- Ricerca per riferimento di pubblicazione, per estremi o a testo libero

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403 - e mail: info.commerciali@wki.it)
- **Agente di zona:** www.shop.wki.it/agenzie
- **www.shop.wki.it**

